

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA	3
AUTORIZZAZIONI AD ACTA:	
Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente il deputato Romano, proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (proc. penale 9567/2023 RGNR Mod. 21) (Doc. IV, n. 3) (<i>Seguito dell'esame conclusione</i>)	3
CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO:	
Esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Matera (ordinanza della Corte costituzionale n. 181 del 2025)	7
Esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Ancona nei confronti della Camera dei deputati (ordinanza della Corte costituzionale n. 176 del 2025)	11

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 4 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Devis DORI.

La seduta comincia alle 8.30.

Devis DORI, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera ha nominato il deputato Andrea Gentile come nuovo componente della Giunta per le autorizzazioni in sostituzione della deputata Patrizia Marrocco, dimissionaria.

Rivolge, inoltre, un saluto ai Consiglieri parlamentari appena assunti, che assisteranno alla seduta odierna.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente il deputato Romano, proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tri-

bunale di Palermo (proc. penale 9567/2023 RGNR Mod. 21) (Doc. IV, n. 3).

(Seguito dell'esame conclusione).

Devis DORI, *presidente*, ricorda che il primo punto all'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza del deputato Francesco Saverio Romano, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003. Tale richiesta è stata formulata dalla Procura della Repubblica di Palermo nell'ambito di un procedimento penale nel quale l'on. Romano è indagato per concorso nei reati di « corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio » (articoli 319, 319-*bis* e 321 c.p.) e di « turbata libertà degli incanti » (articolo 353 c.p.).

Al riguardo, ricorda che:

a) nella seduta introduttiva del 10 dicembre scorso, il relatore – on. Costa – ha illustrato la questione alla Giunta;

b) nella stessa seduta, la Giunta ha approvato, all'unanimità dei Gruppi pre-

senti, la proposta del relatore di chiedere alla Procura di Palermo: 1) l'ordinanza con cui il GIP ha respinto la richiesta di applicazione delle misure cautelari nei confronti dell'on. Romano; 2) il decreto di perquisizione e sequestro dei dispositivi di proprietà dei co-indagati, da cui gli inquirenti chiedono di estrarre la corrispondenza intercorsa con l'on. Romano;

c) con comunicazione inviata via PEC del 17 dicembre, la Procura di Palermo ha inviato la documentazione richiesta;

d) nella seduta del 14 gennaio, il relatore ha sintetizzato il contenuto di tale documentazione e segnatamente dell'ordinanza del G.I.P. di Palermo del 2 dicembre 2025;

e) nella seduta del 21 gennaio, lo stesso relatore ha sintetizzato le note scritte inviate dall'on. Romano in base all'articolo 18 del Regolamento;

f) infine, nella seduta del 28 gennaio scorso, il relatore ha proposto alla Giunta di negare l'autorizzazione richiesta dalla Procura di Palermo per le motivazioni espresse in tale seduta.

Ricorda che, come concordato, nella seduta odierna sarà posta in votazione la proposta del relatore.

Dario IAIA (FdI), a nome del proprio gruppo si associa pienamente alla proposta formulata dal relatore, condividendola in ogni sua parte.

Come rappresentato nella relazione introduttiva ricorda che è pervenuta alla Giunta una richiesta da parte della Procura della Repubblica di Palermo riguardo il sequestro della corrispondenza al deputato Romano, con particolare riferimento alla messaggistica *WhatsApp* e al contenuto di *SMS*. Richiama, in proposito, quanto chiarito dalla Corte costituzionale sul fatto che tali messaggi siano da ricomprendere nella definizione di corrispondenza tutelata dall'articolo 15 della Costituzione. Di conseguenza, è fondamentale che la richiesta

dell'autorità giudiziaria sia non soltanto fondata ma esponga altresì le specifiche e adeguate motivazioni in base alle quali si chiede di conoscere le comunicazioni intercorse con un parlamentare.

Ritiene, invero, che la richiesta formulata dalla Procura della Repubblica di Palermo sia assolutamente priva dei suddetti requisiti. Richiamando quanto già affermato dal relatore Costa, sottolinea che il GIP presso il tribunale di Palermo, con ordinanza del 2 dicembre 2025, ha rigettato la richiesta di misura cautelare nei confronti dell'onorevole Romano non solo per mancanza delle esigenze cautelari ma anche per l'assenza di gravi indizi di colpevolezza *ex* articolo 273 del codice di procedura penale.

Quanto sopra – a suo modo di vedere – significa che il presupposto in base al quale la richiesta di sequestro di corrispondenza è stata inoltrata sia venuto meno; il GIP, peraltro, nell'ordinanza richiamata, ha chiarito come non ricorrano in alcun modo neanche i gravi indizi di colpevolezza in ordine ad un eventuale accordo corruttivo che sarebbe stato concluso dall'onorevole Romano né in merito alla gara interessata né in merito alla concessione di un subappalto a quella azienda che si presumeva essere stata vicino all'onorevole Romano.

Evidenzia, altresì, che non essendo stata impugnata l'ordinanza del GIP da parte della Procura della Repubblica di Palermo, si è formato su di essa anche il giudicato cautelare. Ricorda, inoltre, che il GIP ha escluso anche la configurazione del reato meno grave di traffico di influenze *ex* articolo 346-*bis* del codice penale.

In conclusione, con riferimento alla richiesta di sequestro della corrispondenza da parte della Procura, ricorda che – come già chiarito dalla Corte costituzionale – tale acquisizione non deve rappresentare l'elemento alla base delle indagini o uno strumento di ricerca della prova; al contrario l'acquisizione della corrispondenza, così come dei contenuti di *WhatsApp* e *SMS*, deve essere un elemento volto a corroborare un quadro indiziario grave e già esistente, quadro che – come si evince dagli atti – in questo caso non sussiste.

Per tutte le ragioni sopra esposte, a nome del gruppo di appartenenza, si associa alle conclusioni della relazione del collega Costa e preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Carla GIULIANO (M5S) ricorda come sia opportuno esaminare la vicenda in esame tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 68, terzo comma, della Costituzione e 4 della legge n. 140 del 2003.

Rammenta, inoltre, che il collega Romano è indagato in concorso per i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e turbata libertà degli incanti e che, a suo avviso, la Giunta deve focalizzare la propria analisi, ai sensi del citato articolo 68 della Costituzione, sull'esistenza o meno di un *fumus persecutionis* nei confronti dell'onorevole Romano, vale a dire la sussistenza di un intento persecutorio nei confronti del collega che può aver dato avvio a questa richiesta di sequestro di corrispondenza.

Al riguardo, non ritiene che vi sia alcun intento persecutorio da parte della Procura della Repubblica di Palermo nei confronti dell'onorevole Romano e preannuncia quindi, a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore Costa.

Fa presente, peraltro, che l'ordinanza del 2 dicembre del 2025 è successiva rispetto alla richiesta pervenuta alla Giunta dalla Procura con la quale, in data 4 novembre 2025, è stato convalidato il sequestro probatorio dei dispositivi nei confronti di altri indagati.

Non ritiene, inoltre, che sia compito della Giunta entrare nel merito dell'ordinanza in quanto, in tale modo, più che valutare l'esistenza di un *fumus persecutionis*, si andrebbe ad esaminare nel dettaglio la sussistenza dei reati contestati, ponendosi quasi come « super Cassazione » ed operando così una sostituzione rispetto alle funzioni proprie della magistratura.

Specifica che, a differenza del regime delle misure cautelari, per le quali occorre valutare i gravi indizi di colpevolezza che sono necessari per l'applicazione delle misure di carattere personale, il sequestro di

corrispondenza rappresenta una misura probatoria volta ad acquisire, nel caso di specie, il contenuto di comunicazioni per cui non è richiesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza bensì il cosiddetto *fumus commissi delicti*.

Rileva, infine, come la Procura abbia agito correttamente, fornendo le motivazioni alla base della richiesta di procedere al sequestro di corrispondenza così da poter corroborare il quadro indiziario nei confronti dell'onorevole Romano.

In virtù delle motivazioni esposte, ribadisce – a nome del gruppo di appartenenza – il voto contrario sulla proposta formulata dal relatore.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) in relazione a quanto testé evidenziato dalla collega Giuliano, ricorda che la funzione della Giunta non è, a suo avviso, quella di « passacarte » del pubblico ministero né costituisce una sede ove acriticamente prendere atto delle richieste che pervengono. Diversamente, l'organo verrebbe meno alle funzioni che a tale organo sono assegnate dal Regolamento della Camera.

Fa presente che il relatore ha svolto un apprezzabile lavoro di approfondimento della richiesta in esame sia sotto l'aspetto fattuale sia, soprattutto, sotto l'aspetto giuridico, ben evidenziando quali sono i punti sui quali la Giunta deve concentrare il proprio esame e sempre senza alcun pregiudizio, considerato che le argomentazioni che emergono devono valere per chiunque si venga a trovare in analoga condizione.

Condividendo le osservazioni del collega Iaia, considera altresì che la richiesta di sequestro di corrispondenza, in questa vicenda, rischia oggettivamente di assumere una funzione sostitutiva rispetto a un presupposto che di fatto è assente: si tratta, infatti, non già di corroborare i gravi indizi bensì di ricostruirli dopo che sono stati esclusi in precedenza dal giudice e poi addirittura stabilizzati – come ricordato dal collega Iaia – dal mancato appello cautelare nei confronti dell'onorevole Romano.

Rimarca come, in tale contesto, si tratterebbe di consentire a un sequestro probatorio di assumere, in modo inammissi-

bile, una funzione meramente esplorativa che non è consentita né dalla Carta fondamentale né dalle norme del nostro codice di procedura penale.

Concorda con i richiami del relatore ad alcune sentenze del Giudice delle leggi in quanto, a suo avviso, chiariscono un principio immanente nel nostro ordinamento: lo strumento della acquisizione di corrispondenza non è un mezzo di ricerca della notizia di reato ma solo della sua conferma. Pertanto, in assenza di gravi indizi a carico dell'onorevole Romano, specie dopo il formarsi del giudicato cautelare che li esclude, ritiene che un'autorizzazione al sequestro di corrispondenza si risolverebbe in un provvedimento caratterizzato da una assoluta irragionevolezza e sproporzionalità in quanto non coerente con i canoni costituzionali, oltre che con quelli di valenza euro-unitaria già ben evidenziati nella relazione del collega Costa.

In conclusione, dichiara a nome del gruppo *Forza Italia*, il voto favorevole sulla proposta formulata dal relatore.

Laura CAVANDOLI (LEGA), ringrazia il relatore Costa per gli approfondimenti svolti e per aver esaminato in maniera puntuale la fattispecie in esame sotto il profilo normativo e giurisprudenziale.

Si domanda, al di là del merito della questione, a cosa sia finalizzata la richiesta di acquisizione delle intercettazioni avanzata dalla Procura della Repubblica di Palermo a fronte del mancato appello, da parte della stessa, rispetto alla decisione del GIP presso il Tribunale di Palermo che ha respinto l'applicazione delle misure cautelari nei confronti del collega Romano.

Fa presente che la richiesta, pervenuta alla Giunta, di autorizzazione al sequestro di corrispondenza informatica e telematica nella forma di scambio di messaggi elettronici, *mail*, *WhatsApp* e simili appare motivata in modo assolutamente generico e ciò costituisce, di per sé, uno degli elementi in base ai quali – come illustrato dal relatore – la richiesta stessa non può essere accolta.

Preliminarmente, evidenzia come, dall'esame della documentazione pervenuta alla Giunta, i contenuti delle conversazioni

tra il parlamentare e altri co-indagati, rinvenute nei dispositivi sequestrati a questi ultimi, sono già a disposizione del pubblico ministero, come emerso dagli approfondimenti svolti nelle precedenti sedute.

A suo avviso, pur ritenendo che la richiesta di sequestro di corrispondenza potrebbe risultare ultronea, considerato che il GIP presso il Tribunale di Palermo si è pronunciato in ordine alla richiesta di misure cautelari, prende atto che vi sono opinioni discordanti al riguardo. A tal proposito, ricorda che il relatore ha illustrato chiaramente i requisiti concernenti la richiesta di autorizzazione. Si tratta, in particolare, della sussistenza di un'adeguata motivazione in termini di necessità ai fini dello svolgimento delle indagini; della proporzionalità, adeguatezza e coerenza con l'impianto accusatorio; la stessa, inoltre, deve essere ispirata all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare; infine, deve essere adeguatamente motivata in ordine al bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti e tesa all'individuazione di soluzioni alternative a meno che queste siano ragionevolmente non praticabili.

Rileva che tali requisiti, a suo avviso, non sono rinvenibili nella domanda dell'autorità giudiziaria la quale, piuttosto, mira ad acquisire i contenuti della corrispondenza elettronica che, come si evince dalla documentazione a disposizione della Giunta, è già stata ottenuta in precedenza ma non ancora aperta.

In conclusione, ribadendo i propri dubbi in merito alla possibilità che la corrispondenza sia stata già analizzata e, più in generale, alle modalità con le quali l'intera vicenda è stata esaminata e ricordando che la Camera è chiamata a verificare che non sussistano elementi di *fumus persecutionis* in senso soggettivo e oggettivo, dichiara a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta del relatore.

Antonella FORATTINI (PD-IDP) nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo in relazione alla proposta, avanzata dal relatore, di diniego dell'autorizzazione al sequestro di corrispondenza, fa presente

come sia stato lo stesso deputato Romano a richiedere che le proprie comunicazioni *Whatsapp* fossero acquisite dalla Procura di Palermo, al fine di chiarire la propria posizione nell'indagine e che la Giunta ha respinto tale richiesta poiché non vi era stata una specifica domanda in tal senso da parte dell'autorità giudiziaria competente.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) prende atto che non è presente alla seduta il deputato Romano, coinvolto nella discussione odierna; ritiene tale impostazione corretta, diversamente dal comportamento seguito, in casi analoghi presso la Giunta delle elezioni, da parte di esponenti di altro gruppo di opposizione.

Devis DORI, *presidente*, non essendovi ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la proposta del relatore di negare l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza concernente il deputato Francesco Saverio Romano, richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo con nota pervenuta alla Camera il 28 novembre 2025.

La Giunta approva la proposta formulata dal relatore di negare l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza concernente il deputato Francesco Saverio Romano.

Il deputato Costa si intende quindi autorizzato a predisporre la relazione per l'Assemblea, che delibererà in via definitiva.

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

Esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Matera (ordinanza della Corte costituzionale n. 181 del 2025).

Devis DORI, *presidente*, ricorda che il secondo punto all'ordine del giorno riguarda l'esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal

Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Matera – sezione penale. Il conflitto trae origine dal fatto che il Tribunale ha condannato per diffamazione l'ex senatore Saverio De Bonis, disattendendo l'eccezione di insindacabilità proposta dalla difesa senza, tuttavia, aver previamente trasmesso gli atti al Senato per la deliberazione di competenza, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

Il conflitto, promosso con deliberazione adottata all'unanimità dai gruppi parlamentari del Senato, è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 181 del 2025. Secondo una prassi ormai consolidata, l'ordinanza e il ricorso sono stati notificati anche alla Camera dei deputati, poiché nella fattispecie vengono in rilievo prerogative costituzionali comuni a entrambi i rami del Parlamento.

Come di consueto, la Giunta è chiamata a comunicare all'Ufficio di Presidenza il proprio orientamento in merito alla possibile costituzione in giudizio della Camera dinanzi alla Corte costituzionale; costituzione che, ove deliberata, dovrà perfezionarsi entro il prossimo 28 febbraio. Resta inteso che la decisione definitiva spetterà in ogni caso all'Assemblea.

A tal fine, ha designato come relatore l'onorevole Lacarra, che nella seduta odierna illustrerà la vicenda e formulerà una proposta. Come ha anticipato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza dello scorso 28 gennaio, tale proposta sarà sottoposta immediatamente a votazione, considerato il ristretto margine temporale a disposizione per un eventuale intervento in giudizio.

Prima di dare la parola al relatore, desidera ricordare che la Giunta non è chiamata a entrare nel merito della vicenda, bensì a esprimere le proprie valutazioni esclusivamente sull'opportunità che la Camera si costituisca nel giudizio, al fine di tutelare le proprie prerogative costituzionali.

Marco LACARRA, *relatore*, riferisce che con l'ordinanza n. 181 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato

della Repubblica nei confronti del Tribunale ordinario di Matera, sezione penale, in relazione sia alla sentenza n. 225 del 1° marzo 2024, pronunciata nell'ambito del procedimento penale a carico dell'on. Saverio De Bonis, senatore all'epoca dei fatti, sia ai provvedimenti di rigetto dell'eccezione di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e di rinvio delle udienze del 3 febbraio, del 9 giugno e del 1° dicembre 2023 e del 16 febbraio 2024.

Con la predetta sentenza, il Tribunale di Matera ha condannato l'on. Saverio De Bonis per il reato di diffamazione aggravata (art. 595, terzo comma, del codice penale), per avere riprodotto, il 16 agosto 2021, sulla propria pagina Facebook un articolo risalente al 2006, pubblicato dal quotidiano «*La Gazzetta del Mezzogiorno*», dal titolo «*Grano contaminato: imprenditore sapeva*» a cui l'imputato aveva aggiunto la seguente nota: «*correva l'anno 2006 e l'imprenditore – secondo quanto accertato – sapeva dell'ocratossina sin dal momento dell'acquisto in Canada del grano*». Secondo il Tribunale, in quell'occasione, l'ex senatore De Bonis avrebbe leso la reputazione dell'imprenditore Francesco Casillo, in proprio ed in qualità di legale rappresentante di due società (*Casillo Commodities Italia* e *Molino Casillo*), avallando l'ipotesi che quest'ultimo avesse posto in commercio grano contaminato, nonostante l'assoluzione intervenuta in sede penale in relazione a tale fatto.

Il Senato riferisce che, nel corso del giudizio penale contro l'on. De Bonis, è stata più volte avanzata dalla difesa l'eccezione attinente alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'imputato, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Tuttavia l'Autorità giudiziaria, anziché pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, oppure investire con ordinanza il Senato della questione concernente l'insindacabilità, ha continuato a svolgere il giudizio (in occasione delle udienze del 3 febbraio, del 9 giugno e del 1° dicembre 2023 e del 16 febbraio 2024) ed ha infine emesso, il 1° marzo 2024, la predetta

sentenza di condanna per diffamazione aggravata nei confronti dell'ex senatore. Nella sentenza il Tribunale ha escluso in particolare che la «*posizione dell'imputato fosse coperta dalle immunità parlamentari, più volte dallo stesso invocate a giustificare la sua condotta*», ritenendo assente il nesso funzionale tra le opinioni espresse nel *post Facebook* contestato e l'attività parlamentare dell'ex senatore. Peraltro, la sentenza di condanna è stata impugnata dall'imputato ma, allo stato, non è stata fissata l'udienza di appello.

Così procedendo, il Tribunale di Matera – ad avviso del Senato ricorrente – ha violato l'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione), in base al quale, ove dinanzi all'autorità giudiziaria sia sollevata eccezione di insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice penale pronuncia immediatamente: a) sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., ove reputi fondata l'eccezione (comma 3); b) ovvero ordinanza non impugnabile di trasmissione degli atti al ramo del Parlamento al quale l'imputato apparteneva al tempo del fatto, ove ritenga l'eccezione infondata (comma 4). La mancata trasmissione degli atti alla Camera competente avrebbe dunque impedito al Senato di pronunciarsi sulla sindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro.

Secondo quanto sostenuto nel ricorso, omettendo di chiedere immediatamente l'intervento del Senato, il Tribunale di Matera, fin dall'adozione dei provvedimenti di rinvio delle udienze, avrebbe menomato le attribuzioni costituzionali del ramo del Parlamento ricorrente, aggravando il vizio mediante la pronuncia di una sentenza di condanna, con la quale si è esclusa la ricorrenza di un caso di insindacabilità. Peraltro, tale sentenza avrebbe causato un gravissimo danno alla persona e alla reputazione dell'onorevole De Bonis, anche come esponente del Parlamento, e quindi, di riflesso, ha determinato un pregiudizio all'istituzione parlamentare stessa.

Dopo aver sinteticamente illustrato il contenuto del ricorso promosso dal Senato,

anticipa sin da ora che la sua proposta alla Giunta è nel senso che la Camera dei deputati si costituisca in giudizio *ad adiuvandum*, al fianco del Senato. Ribadisce, peraltro, quanto già sottolineato dal Presidente: la sua proposta prescinde dall'esame del merito della questione che riguarda l'ex senatore De Bonis e si limita alla sola valutazione circa l'opportunità che la Camera si costituisca in giudizio per tutelare una prerogativa costituzionale comune ai due rami del Parlamento che, nel caso di specie, peraltro, concerne aspetti meramente procedurali.

Sul punto evidenzia, infatti, che il giudice ordinario, omettendo di considerare l'eccezione sollevata dall'ex senatore De Bonis e, in particolare, non sospendendo il giudizio per consentire al Senato di pronunciarsi sulla sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità, ha commesso un'evidente violazione dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, che ha dato attuazione all'articolo 68 della Costituzione.

Al riguardo, vale la pena ricordare che la Corte costituzionale – all'esito di un giudizio del tutto analogo a quello in esame, che traeva origine dal fatto che il Tribunale di Messina non aveva chiesto alla Camera di pronunciarsi sulla sindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vendola fino al trattenimento della causa in decisione – ha affermato che la legge n. 140 del 2003 è «finalizzata a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano processuale il disposto dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. (...) Con le disposizioni processuali che qui vengono in considerazione sono state poste alcune norme finalizzate a garantire, sul piano procedimentale, un efficace e corretto funzionamento della prerogativa parlamentare: un sollecito coinvolgimento della Camera di appartenenza del parlamentare che abbia eccepito la insindacabilità dei propri comportamenti senza convincere il giudice competente; la successiva temporanea sospensione del giudizio per un limitato ed improrogabile periodo entro cui la Camera di appartenenza può esprimere la propria valutazione sulla affermata insindacabilità; le conseguenze processuali della delibera di insindacabilità che

venga adottata dalla Camera di appartenenza del parlamentare» (sentenza n. 149 del 2007). Nella medesima decisione, la Consulta ha dunque censurato il giudice precedente in quanto «non ha applicato quanto prescritto dal comma 4 dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003, secondo il quale il giudice, ove non ritenga di accogliere questa eccezione [cioè quella di insindacabilità sollevata dal deputato interessato, n.d.r.], deve provvedere "senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene", con le conseguenze (previste dal comma 5) che il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta». In tale caso, la Corte concludeva dichiarando, in accoglimento del ricorso della Camera dei deputati, che «il Tribunale di Messina, dopo la formulazione dell'eccezione di applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost., non poteva prescindere dall'applicazione della disciplina contenuta nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003. Conseguentemente, devono essere annullati i provvedimenti di rinvio dell'udienza adottati in data 30 giugno 2003 e 21 luglio 2003, nonché il provvedimento di trattenimento della causa in decisione adottato in data 22 settembre 2003» (così ancora la sentenza n. 149 del 2007).

Tornando al caso riguardante l'ex senatore De Bonis, occorre rilevare che la lesione delle attribuzioni del Senato appare ancora più grave, in quanto il giudice non solo ha proseguito il procedimento nonostante l'eccezione sollevata dall'interessato, ma ha addirittura concluso lo stesso con sentenza di condanna.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che il Tribunale di Matera abbia ecceduto i propri poteri costituzionali poiché, in violazione dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, dopo aver escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, non ha consentito al Senato di pronunciarsi, in via preventiva, sulla insindacabilità delle opinioni

espresse da un proprio componente, prima di proseguire il procedimento penale nei confronti del senatore De Bonis.

Carla GIULIANO (M5S) nell'osservare che la questione in esame riguarda aspetti meramente procedurali per i quali bisognerà attendere la pronuncia della Corte costituzionale, preannuncia, a nome del gruppo MoVimento 5 Stelle, l'astensione sulla proposta formulata dal relatore.

Dario IAIA (FdI) ritiene, in primo luogo, che non si tratti una vicenda di natura procedurale ma che, al contrario, la questione investa il rispetto delle garanzie costituzionalmente previste, osservando come, nel caso di specie, il Tribunale di Matera, per ben quattro volte, ha rigettato l'eccezione di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione avanzata dalla difesa dell'on. De Bonis. A suo avviso, la condotta dell'autorità giudiziaria appare grave in quanto il Tribunale, oltre ad aver assolutamente ignorato le richieste del senatore in contrasto con quanto affermato in più occasioni dalla Corte costituzionale che riconosce al parlamentare il diritto di sollevare l'eccezione concernente l'applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità, è giunta financo ad emettere una sentenza di condanna nei confronti dell'on. De Bonis. Nell'osservare, pertanto, che il Tribunale di Matera ha chiaramente violato l'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni in merito al caso in esame. La prima concerne la condotta dell'autorità giudiziaria che, a suo avviso, si è resa protagonista di una violazione gravissima che si pone in contrasto con i precetti costituzionali; violazione resa ancora più significativa in quanto proveniente dall'autorità che dovrebbe garantire l'osservanza rigorosa e il rispetto delle regole procedurali e dei precetti che attengono al caso di specie e che sono contenuti non solo in leggi ordinarie ma che assumono anche valenza costituzionale.

La seconda considerazione nasce dalla tendenza – da lui più volte riscontrata – dei colleghi del gruppo MoVimento 5 Stelle di assumere posizioni che, a suo avviso, variano a seconda del parlamentare oggetto delle richieste della magistratura. Nel ritenere che tale atteggiamento « altalenante » non sia condivisibile – oltre ad essere ormai anacronistico – rivendica le posizioni garantiste del proprio gruppo che si è sempre attenuto al rispetto delle regole. Auspica, pertanto, che i colleghi di tale gruppo possano addivenire a valutazioni più oggettive, abbandonando questo « strabismo » che condiziona le loro deliberazioni.

Sottolinea che, nel caso in esame, la Giunta non sta esaminando il merito della vicenda giudiziaria sulla quale giustamente la magistratura ha i pieni poteri ma sta valutando gli aspetti procedurali che attengono alla mancata osservanza di un dovere, al quale devono assolvere anche i magistrati, attuativo di un principio costituzionale, non oggetto di alcun arbitrio.

In virtù di tali considerazioni, preannuncia, pertanto, il voto favorevole del gruppo *Forza Italia* sulla proposta del relatore.

Laura CAVANDOLI (LEGA) nel preannunciare che il proprio gruppo aderirà alla proposta formulata dal relatore Lacarra, sottolinea come i precetti contenuti nella legge n. 140 del 2003 debbano essere rispettati anche da parte della magistratura. A tal proposito, ricorda che, non essendo prevista una sanzione in caso di mancato rispetto da parte dell'autorità giudiziaria della procedura disciplinata dall'articolo 3 della predetta legge, l'unico possibile rimedio per le Camere è quello dell'elevazione, *a posteriori*, di un conflitto di attribuzione nei confronti dell'autorità giudiziaria. Nel considerare opportuna una riflessione su tale tematica, auspica che all'esito del *referendum* previsto per il mese di marzo prossimo si possano valutare, nell'ambito delle norme attuative *ex* articolo 8 della legge costituzionale, anche previsioni riguardanti i casi in cui i magistrati che non rispettano gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

Devis DORI, *presidente*, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore che la Camera si costituisca nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dal Senato e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 181 del 2025.

La Giunta approva.

Devis DORI, *presidente*, fa presente che comunicherà quindi al Presidente della Camera l'esito della votazione.

Esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Ancona nei confronti della Camera dei deputati (ordinanza della Corte costituzionale n. 176 del 2025).

Devis DORI, *presidente*, ricorda che il terzo punto all'ordine del giorno riguarda l'esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Ancona, la quale contesta la deliberazione di insindacabilità adottata a maggioranza dalla Camera – su proposta della Giunta – l'8 maggio 2024. La deliberazione concerne alcune dichiarazioni pubblicate su *Facebook* il 6 maggio 2019, con le quali l'on. Sgarbi censurava le critiche rivoltegli da Alex Marini, consigliere provinciale di Trento ed esponente del MoVimento 5 stelle, in relazione alla nomina del medesimo *ex* deputato a Presidente del Museo d'arte moderna e contemporanea di Rovereto.

Il conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 176 del 2025.

Ricorda che, anche in questo caso, la Giunta è chiamata a comunicare all'Ufficio di Presidenza il proprio orientamento in merito alla possibile costituzione in giudizio della Camera dinanzi alla Corte costituzionale; costituzione che, ove deliberata, dovrà perfezionarsi entro il prossimo 24 febbraio. Resta inteso che la decisione definitiva spetterà in ogni caso all'Assemblea.

A tal fine, ha designato come relatore l'onorevole Giaccone, che nella seduta odierna illustrerà la vicenda e formulerà una proposta. Come ha anticipato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza dello

scorso 28 gennaio, anche tale proposta sarà sottoposta immediatamente a votazione, considerato il ristretto margine temporale a disposizione per un eventuale intervento in giudizio.

Prima di dare la parola al relatore, desidera ricordare che la Giunta non deve valutare nuovamente nel merito se sussistano i presupposti per il riconoscimento della insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Sgarbi, bensì a esprimere le proprie valutazioni esclusivamente sull'opportunità che la Camera si costituisca nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale, al fine di difendere la deliberazione a suo tempo adottata.

Andrea GIACCONE, *relatore*, riferisce che con ricorso depositato presso la Corte costituzionale il 26 marzo 2025, la Corte d'appello di Ancona, seconda sezione civile, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione dell'8 maggio 2024 della Camera dei deputati (Doc. IV-ter, nn. 5-A e 6-A), con la quale l'Assemblea, su proposta di questa Giunta, ha affermato che le dichiarazioni rese dall'allora deputato Vittorio Sgarbi, nel *post* pubblicato sulla propria pagina *Facebook* del 6 maggio 2019, costituissero opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, come tali insindacabili.

Con ordinanza n. 176 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto, ricorrendone i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge.

Prima di esporre la sua proposta alla Giunta, riepiloga sinteticamente i fatti che sono all'origine del conflitto, anche se – come giustamente ricordato dal Presidente – in questa sede la Giunta non deve esaminare nuovamente il merito della questione, già approfondita a suo tempo al momento della deliberazione sulla richiesta della Corte d'appello di Ancona – ma solo valutare l'opportunità che la Camera si costituisca in giudizio per difendere tale deliberazione.

In proposito ricorda brevemente che l'on. Sgarbi – intendendo replicare a due consiglieri provinciali di Trento (tra cui

Alex Marini, appartenente al gruppo del *MoVimento 5 Stelle*, i quali avevano criticato la sua nomina a Presidente del consiglio di amministrazione del Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (MART), giudicata inopportuna e asseritamente motivata da ragioni politiche – pubblicava, il 6 maggio 2019, sulla propria pagina *Facebook*, commenti ritenuti diffamatori nei confronti dei predetti consiglieri provinciali.

Ricorda ancora che la Giunta, a suo tempo, ha motivato la propria proposta di insindacabilità all'Assemblea, rilevando principalmente:

1) come debba ritenersi prevalente « *un criterio ermeneutico della insindacabilità dei parlamentari che vada oltre la formalistica ricerca dell'atto tipico pregresso. In particolare, si è avuto modo di sottolineare più volte la necessità di superare tale puntiglioso formalismo, che non è assolutamente adeguato alle esigenze di un dibattito politico nel quale il parlamentare deve poter utilizzare tutti gli strumenti e i modi di comunicazione pubblica che sono propri della società attuale; modi che sono caratterizzati spesso da una necessità di immediatezza della comunicazione, che è inconciliabile con il predetto formalismo* »;

2) che, nel caso di specie, « *anche se la terminologia impiegata dall'on. Sgarbi non appare particolarmente felice né nella forma né nella sostanza, può ritenersi che le dichiarazioni espresse nel post su Facebook del 6 maggio 2019 siano inquadrabili nell'ambito di una critica politica rivolta al consigliere Alex Marini. Della critica politica ricorrono, infatti, sia il requisito soggettivo, trattandosi con tutta evidenza di contrasti intersoggettivi tra soggetti politici attivi (un parlamentare e due consiglieri provinciali in carica); sia il requisito oggettivo, vertendo la polemica in esame su una nomina (quella a Presidente del MART), che è di competenza di un organo politico (Giunta provinciale di Trento)* ».

Tanto premesso, formula la sua proposta nel senso di esprimere un orientamento

favorevole alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati.

Rileva che si tratta di una proposta ispirata, in via generale, al principio secondo cui – ogni qual volta la Giunta sia chiamata a fornire propri elementi di valutazione in tema di conflitti di attribuzione – appare opportuno, sotto il profilo istituzionale, pronunciarsi per la difesa in giudizio della deliberazione assunta a suo tempo dall'Assemblea e dalla Giunta medesima. In tal modo, infatti, la Camera può rappresentare compiutamente le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni assunte, consentendo così alla Corte costituzionale di disporre di tali elementi per il suo giudizio.

Enrica ALIFANO (M5S) in relazione al caso di specie, ritiene corretta l'elevazione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato da parte della Corte di Appello di Ancona, in quanto le dichiarazioni dell'on. Sgarbi non sono state rese nell'esercizio della funzione parlamentare. Nel rilevare che le opinioni espresse dall'allora deputato non sono contenute in atti tipici posti in essere all'interno del Parlamento, fa presente come le stesse siano state rese *extra moenia* e non presentino un nesso funzionale con l'attività parlamentare, trattandosi, invece, di espressioni offensive rivolte al consigliere provinciale Alex Marini che è stato definito dall'on. Sgarbi « *inetto, depensante, incompetente, ignorante e onanista* ».

Osserva che nel corso della discussione relativa al caso precedentemente esaminato dalla Giunta nella seduta odierna, i colleghi Pittalis e Cavandoli hanno affermato che il proprio gruppo ha assunto un atteggiamento « *altalenante* » nella valutazione delle questioni e non rispettoso delle prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione. A tal proposito, ricorda ai colleghi della maggioranza che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica, oltre che alle dichiarazioni rese *intra moenia*, anche a quelle rese al di fuori delle Aule parlamentari che presentino, tuttavia, un nesso con l'esercizio della funzione parlamentare.

Considera che nel caso di specie non possa essere invocata la garanzia dell'insindacabilità in presenza di dichiarazioni offensive per cui non è dato riscontrare alcun legame con l'attività parlamentare tipica, non essendo possibile estendere la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione oltre ogni limite. Qualora non si rispettassero tali principi, l'articolo 68 si tradurrebbe, a suo avviso, in un'immunità senza limiti, consentendo ai parlamentari di pronunciare qualsiasi parola ingiuriosa senza alcun controllo, in contrasto, ovviamente, con il principio fondamentale che vincola tutti i cittadini al rispetto delle norme. Inoltre, vi sarebbe anche il rischio di un'inaccettabile discriminazione nei confronti dei cittadini che non ricoprono una funzione pubblica.

Alla luce di tali considerazioni, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

Laura CAVANDOLI (LEGA) fa presente che, come giustamente ha ricordato il presidente, la deliberazione che la Giunta dovrà assumere in relazione al caso in esame riguarda la costituzione nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Ancona avente ad oggetto una decisione assunta dalla Camera. Nel ritenere, pertanto, che non sia opportuno entrare nuovamente nel merito della questione già precedentemente affrontata dalla Giunta, dichiara il voto favorevole della Lega sulla proposta formulata dal relatore.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) associandosi alle considerazioni della collega Cavandoli, reputa fuori luogo considerare nuovamente il merito della vicenda rispetto ad una decisione assunta dalla Camera la cui fondatezza sarà poi oggetto di giudizio dinanzi alla Corte costituzionale. Fa presente, pertanto, che in questa sede, la Giunta è chiamata ad esprimere solo ed esclusivamente un orientamento in merito alla costituzione in giudizio della Camera rispetto ad un conflitto di attribuzione sollevato da un organo giurisdizionale e preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

Marco LACARRA (PD-IDP) rileva che la questione in oggetto presenta degli elementi di differenziazione rispetto al caso relativo all'on. De Bonis, affrontato nella seduta odierna dalla Giunta. In relazione a quest'ultimo, infatti, si era verificato un evidente travalicamento da parte della magistratura che aveva pronunciato una sentenza di condanna senza aver preventivamente investito il Senato della questione, benché fosse stata sollevata l'eccezione di applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità da parte del parlamentare.

Osserva che, nel caso di specie, invece, vi è stata già una deliberazione sia della Giunta che dell'Assemblea la quale è stata successivamente oggetto di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale. Pur considerando che ogni valutazione di merito è, a suo avviso, ovviamente preclusa, ritiene comunque opportuno ricordare che il suo gruppo aveva votato in senso contrario in Giunta e in Aula rispetto alla proposta di insindacabilità formulata dal relatore, ritenendo che le affermazioni dell'on. Sgarbi non potessero essere coperte dalla prerogativa di cui all'articolo 68 della Costituzione. Pur confermando la posizione contraria rispetto alla deliberazione che fu assunta dalla maggioranza, preannuncia che il proprio gruppo si asterrà rispetto alla proposta del relatore, rimettendo alla Corte costituzionale la decisione in merito al conflitto.

Devis DORI, *presidente*, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore che la Camera si costituisca nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso Corte d'appello di Ancona nei confronti della Camera dei deputati dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 176 del 2025.

La Giunta approva.

Devis DORI, *presidente*, fa presente che comunicherà quindi al Presidente della Camera l'esito della votazione.

La seduta termina alle 9.30.